



Bruxelles, 26 maggio 2020
REV2 – sostituisce l'avviso (REV1)
datato 18 luglio 2019

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEI NOMI DI DOMINIO .EU

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020³. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza⁴.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempra, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁵, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Inoltre dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito sarà un paese terzo per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri dell'UE.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione.

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.

⁴ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

⁵ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai portatori di interessi in particolare di:

- se risiedono/sono stabiliti nel Regno Unito, accertare se dopo la fine del periodo di transizione avranno/continueranno ad avere diritto a un nome di dominio .eu e in caso affermativo prendere opportuni provvedimenti;
- verificare se i contratti tra registranti e conservatori del dominio .eu rispettano le condizioni imposte dal diritto dell'Unione.

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito le norme unionali nel settore del dominio di primo livello .eu, in particolare il regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu⁶ ⁷. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

1. REGISTRAZIONE E RINNOVO DEI NOMI DI DOMINIO

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002, modificato dal regolamento (UE) 2019/517, a decorrere dal 19 ottobre 2019 possono registrare nomi di dominio .eu le persone, imprese e organizzazioni seguenti:

- i) un cittadino dell'Unione, indipendentemente dal suo luogo di residenza;
- ii) una persona fisica residente in uno Stato membro che non sia cittadino dell'Unione;
- iii) un'impresa stabilita nell'Unione; o
- iv) un'organizzazione stabilita nell'Unione, fatta salva l'applicazione del diritto nazionale.

Dopo la fine del periodo di transizione, le *imprese* e le *organizzazioni* stabilite nel Regno Unito ma non nel territorio dell'Unione e i *cittadini di paesi terzi* (ossia i cittadini di paesi non UE) che risiedono nel Regno Unito non potranno più registrare nomi di dominio .eu o, se si tratta di registranti del dominio .eu, non potranno più rinnovare i nomi di dominio .eu registrati prima della fine del periodo di transizione.

I conservatori accreditati non saranno autorizzati a trattare domande di registrazione o di rinnovo della registrazione di nomi di dominio .eu da parte di tali imprese, organizzazioni e persone.

⁶ GU L 113 del 30.4.2002, pag. 1.

⁷ Si noti che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 733/2002 è stato modificato, con effetto dal 19 ottobre 2019, dal regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu, che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e abroga il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 25).

2. REVOCA DEI NOMI DI DOMINIO REGISTRATI

Se, dopo la fine del periodo di transizione e a seguito del recesso del Regno Unito, il titolare di un nome di dominio non soddisfa più i criteri generali di ammissibilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002, il Registro del dominio.eu è autorizzato a revocare tale nome di dominio di propria iniziativa e senza ricorrere a una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma dell'articolo 20, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione⁸.

3. DIRITTI INVOCABILI NELLE PROCEDURE DI REVOCA DI REGISTRAZIONI SPECULATIVE E ABUSIVE

A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 874/2004, un nome di dominio registrato è revocabile, a seguito di una procedura giudiziaria o extragiudiziale, qualora sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o dell'Unione e ove tale nome di dominio sia stato oggetto di una registrazione speculativa e abusiva, quale definita nello stesso articolo.

Dopo la fine del periodo di transizione, i diritti riconosciuti o stabiliti dal Regno Unito ma non dagli Stati membri dell'UE o dall'Unione stessa non sono più invocabili nelle procedure di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 874/2004. Per contro il recesso non incide sui diritti riconosciuti dagli Stati membri dell'UE o dall'Unione che discendano da atti normativi internazionali, quali i diritti derivanti dall'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

4. DIRITTO APPLICABILE AI CONTRATTI TRA CONSERVATORI ACCREDITATI E REGISTRANTI

A norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 874/2004, i contratti tra il conservatore del registro e il registrante di un nome di dominio .eu non possono designare come diritto applicabile un diritto diverso da quello di uno degli Stati membri dell'UE, né possono designare organi di risoluzione delle controversie, eccetto quelli selezionati dal registro del dominio di primo livello .eu a norma dell'articolo 23 dello stesso regolamento, né organi arbitrali o tribunali aventi sede al di fuori dell'Unione.

Qualora uno di questi contratti designi come diritto applicabile il diritto del Regno Unito, il conservatore del registro e il registrante interessati sono invitati a modificare il contratto in questione affinché, dopo la fine del periodo di transizione, sia conforme all'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 874/2004.

⁸ Regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 40).

I siti web della Commissione sulle norme unionali nel settore del mercato unico digitale (<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/the-top-level-domain-.eu> e http://ec.europa.eu/ipg/basics/urls/doteu_en.htm) riportano informazioni generali sulla legislazione dell'Unione applicabile al dominio di primo livello .eu. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie